



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 02882/2025 REG. PROV. COLL. N. 01713/2024 REG. RIC. DEL TAR DI CATANIA DI ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO N. 322 DEL 15 FEBBRAIO 2021 E SULLA SENTENZA DI APPELLO DI MESSINA N. 976 DEL 27 DICEMBRE 2022 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO INCOATO DAL SIG. PICCIOTTO SALVATORE/ COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA.- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194,COMMA 1 LETT.A), DEL D.LGS.N. 267/2000 E SS.MMM. II.	N. DEL	35 27/11/2025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisette**, del mese di **novembre**, dalle ore **18:00** alle ore 19:45, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa	X	
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria		X
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia	X	
9) Briguglio Tindaro		X
10)Briguglio Mario	X	
Totali	8	2

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 8 , assenti n°02

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott.Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa per l'Amministrazione il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella, l'Assessore Domenico Cifalà e l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro e l'Assessore Dott.Antonio Carbone.

partecipa il Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali Maria Micalizzi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Briguglio Letterio, prima di passare ad esaminare la proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, comunica che nel pomeriggio l'Amministrazione comunale è venuta a conoscenza del decesso del signor Picciotto Salvatore, persona interessata dalla proposta in oggetto, e quindi propone un minuto di silenzio.

Fatto il minuto di silenzio, il Presidente dà lettura integrale, su richiesta del capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario, della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Esecuzione della sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. N. 01713/2024 REG. RIC. del Tar di Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n.976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal sig. Picciotto Salvatore/Comune di Scaletta Zanclea – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.".*

Di seguito, il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che evidenzia la corposa relazione della Corte dei Conti che è stata trasmessa ai consiglieri comunali e della quale non sa se i consiglieri di maggioranza ne hanno dato lettura. Ricorda che il Sindaco dovrà andare il 4 dicembre a Palermo e dovrà confrontarsi con la Corte dei Conti. Fa presente che lui ha avuto modo di leggerla e vorrebbe sapere se i consiglieri di maggioranza hanno avuto modo di leggere questa corposa, critica e pesante relazione. Evidenzia che alla luce di questa relazione, sebbene comprende che si ha una sentenza passata in giudicato che legittima il riconoscimento di un debito fuori bilancio, si riscontrano diverse criticità tra cui quelle relative al fondo contenzioso per cui era stata prevista una somma di € 500.000,00 e che invece si sfora notevolmente, senza nulla togliere agli altri debiti che si sono accumulati. Pertanto la sua proposta, se il Consiglio è d'accordo, è quella di rinviare questo argomento dopo che il Sindaco andrà a Palermo e dopo che ci sarà la conseguente ordinanza della Corte dei Conti. Rappresenta che si è vicini ad un secondo dissesto in base a quanto ha scritto la Corte dei Conti, in base ai ritardi che si sono accumulati dal 2015 nella approvazione dei consuntivi e dei bilanci ed in base ad una serie di criticità evidenziate. Chiede al Presidente la possibilità di dare lettura di questa relazione di modo che tutto il Consiglio ne venga a conoscenza, in quanto dubita che tutti i consiglieri abbiano letto la relazione della Corte dei Conti.

Il Presidente fa presente che questa non è la sede per dare lettura di questa relazione in quanto l'argomento di cui si sta discutendo è un altro.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che ripropone il rinvio della presente proposta di deliberazione in quanto in base a quello che lui ha letto, in quanto non sa se tutti i consiglieri lo hanno letto, si tratta di una relazione pesantissima nei confronti del Comune di Scaletta. Chiede al Sindaco cosa ne pensa e se andrà a Palermo sereno.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che fa presente che lui andrà a Palermo con la giusta serenità ed anche con la consapevolezza, come ha rilevato la Corte dei Conti, di un'esposizione debitoria notevole. Evidenzia che dopo il 4 dicembre seguirà una ordinanza della Corte dei Conti in base alla quale se si deve dichiarare di nuovo il dissesto sarà dichiarato, se si dovrà aprire un piano di riequilibrio lo si farà, se ci si deve rivedere tra sei mesi con la Corte dei Conti si farà anche questo. Precisa che bisogna attenersi a quelli che sono i punti all'ordine del giorno, in quanto si tratta di un debito fuori bilancio per il quale c'è una sentenza e che gli sembra irrilevante questa discussione proprio perché la persona interessata è il sig. Picciotto che è deceduto.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario precisando che lui non sapeva del decesso del signor Picciotto.

Interviene il segretario comunale che evidenzia che in merito al sig. Picciotto c'è stato un giudizio di ottemperanza del Tar che ha già nominato un commissario ad acta nel caso di persistente inottemperanza da parte del Comune nel dare esecuzione al giudicato entro un termine ben preciso.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che non mette in dubbio tutto ciò, ma ribadisce che in base a quanto ha letto nella relazione della Corte dei Conti lui propone il rinvio della presente proposta di deliberazione, in quanto si evince una situazione finanziaria disastrosa.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che relativamente alla proposta del capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario la ritiene ininfluente rispetto al contesto Corte dei Conti che sarà discusso in apposito Consiglio comunale. Relativamente alla presente proposta di debito fuori bilancio ritiene che ci siano tutti i presupposti per la sua approvazione, come anche per tutti i debiti che si dovessero presentare prima del 4 dicembre. Precisa che nel caso in questione pende un giudizio di ottemperanza per cui si rende necessario anche evitare che gravino sull'Ente ulteriori spese commissariali. Evidenzia che l'approvazione del presente debito non sottende a qualcosa di diverso che potrà dire la Corte dei Conti, anche perché quest'ultima sta considerando l'aspetto contabile del Comune fino al rendiconto 2023.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che fa presente che la Corte dei Conti ha evidenziato tutta una serie di criticità dal 2015 e quindi il Comune dovrà replicare e che lui non è d'accordo che si debbano pagare i debiti che ci sono prima della data del 4 dicembre e questo per un fatto di cautela in quanto la situazione finanziaria che si evince dalla relazione della Corte dei Conti è drammatica e complicata. Pertanto ribadisce la sua proposta di rinvio.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti anzitutto la proposta di rinvio del capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 2 (Briguglio Mario e Basile Sonia) - VOTI CONTRARI N. 6 - ASTENUTI N.0

Di seguito il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N.2 (Briguglio Mario e Basile Sonia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

VISTO l'O.E.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esecuzione della sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. N. 01713/2024 REG. RIC. del Tar di Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n.976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal sig. Picciotto Salvatore/Comune di Scalella Zanclea - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.". "

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N.0 - ASTENUTI N. 2 (Briguglio Mario e Basile Sonia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 37 DEL 04/11/2025

Presentata dall' Assessore: Dott.
Antonio Carbone

Responsabile Area Servizi Generali ed
Istituzionali: Maria Micalizzi

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. N. 01713/2024 REG. RIC. Del Tar di Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea.- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,comma 1 lett.a), del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mmm. ii.

Premesso che:

- con ricorso al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, iscritto in data 30 dicembre 2011, il Sig. Salvatore Picciotto:
 - a) esponeva di essere dipendente del Comune di Scaletta Zanclea inquadrato in categoria B3, posizione economica B7;
 - b) precisava di essere in servizio all'Ufficio Elettorale Leva e Commercio del Comune di Scaletta Zanclea, narrava che già dal 1985 gli erano state delegate le funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe (svolgendo dunque il ruolo di Responsabile di detto Ufficio) e di essere stato incaricato dal 26 novembre 2001 come ufficiale elettorale e dal 29 gennaio 2009 come responsabile dell'Ufficio Elettorale;
 - c) deduceva che le mansioni andavano ascritte alla cat. C e chiedeva la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori;
- il Comune di Scaletta Zanclea non si costituiva in giudizio;
- con sentenza n. 322 del 16 febbraio 2021 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro ha condannato il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento in favore del sig. Salvatore Picciotto della somma di € 28.114,12 a titolo di differenze retributive, oltre alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma di € 6.000,00;
- in data 4 giugno 2021 il Comune di Scaletta Zanclea proponeva appello avverso la superiore sentenza formulando le seguenti censure:
 - a) mancava nel ricorso introduttivo un'adeguata allegazione dei fatti generatori dello scarto fra la posizione riconosciuta e quella oggetto di pretesa retributiva;

- b) il Tribunale, superando una decadenza nella quale il Picciotto sarebbe incorso, aveva acquisito ex art. 421 c.p.c. il CCNL applicabile, non preventivamente prodotto;
- c) nella prova per testi non era emersa la prova del contenuto professionale della prestazione, delle conoscenze teoriche a ciò necessarie e dell'elevata specializzazione richiesta, nonché dell'autonomia operativa;
- d) i testimoni esaminati non erano attendibili, perché oltre a limitarsi a generiche conferme dei capitoli deferiti loro, erano essi stessi attori in analoghi giudizi tendenti al riconoscimento delle mansioni superiori;
- e) nelle cause intentate da due dei testi il Picciotto era stato a sua volta loro testimone;
- con sentenza n. 976 del 27 dicembre 2022 la Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro ha confermato la predetta sentenza condannando il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Mario Intilisano, liquidate in € 3.500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali;
 - la prefata sentenza della Corte d'Appello non veniva impugnata e, pertanto, acquisiva autorità di cosa giudicata;
 - con ricorso del 23 settembre 2024 al TAR Catania per l'esecuzione del giudicato sopra meglio descritto:
- a) Il ricorrente sig. Picciotto Salvatore ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale *a suo avviso* gli spetterebbero € 28.144,12 “[...] oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo con le decorrenze meglio indicate nella CTU svolta in primo grado che ha determinato le singole differenze mensili spettanti per il periodo dal 01.07.1998 al 30.12.2011 [...]”;
- b) Il ricorrente sig. Picciotto Salvatore ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale a suo avviso gli spetterebbero, a titolo di onorari per il giudizio di primo grado, € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali, € 276,00 per CPA, € 1.578,72 per IVA al 22% (e quindi per complessivi € 8.754,72);
- c) Il ricorrente Avv. Mario Intilisano ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale è stato riconosciuto il diritto al pagamento degli onorari per il giudizio di secondo grado pari ad € 3.500,00 per compensi, € 525,00 per spese generali, € 161,00 per CPA, € 920,92 per IVA al 22% (e quindi per complessivi € 5.106,92);

Precisato che l'Amministrazione comunale:

- ha ritenuto che il giudicato andasse eseguito e che non fosse necessario attendere la sentenza del TAR Catania, al fine di evitare un ulteriore esborso di spese;
- ha ritenuto corretta la quantificazione della somma da pagarsi direttamente all'Avv. Mario Intilisano;
- ha ritenuto, relativamente al sig. Picciotto Salvatore, che non erano dovuti gli interessi, né la rivalutazione monetaria sulla somma di € 28.144,12, atteso che il giudice di primo grado non aveva fatto menzione degli interessi né della rivalutazione monetaria, ma aveva solo riconosciuto il diritto alla corresponsione delle differenze retributive pari ad € 28.144,12 (l'omessa pronuncia sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria non è stata impugnata e quindi si era formato il giudicato interno);
- ha ritenuto che per la rifusione delle spese processuali erano dovuti solo € 6.000,00, in quanto il giudice di primo grado non ha menzionato né IVA, né CPA, né spese generali (l'omessa menzione non è stata impugnata e quindi si era formato il giudicato interno);
- pertanto, ai fini dell'esecuzione del giudicato, ha determinato che occorreva l'importo complessivo di € 39.251,04 derivante dal seguente prospetto analitico:

- a) € 28.144,12 da corrispondersi al sig. Picciotto Salvatore a titolo di differenze retributive;
- b) € 6.000,00 da corrispondersi al sig. Picciotto Salvatore a titolo di rifusione delle spese processuali di primo grado;
- c) € 5.106,92 da corrispondersi all'Avv. Mario Intilisano a titolo di pagamento degli onorari relativi al secondo grado;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 39.251,04, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011;

Dato atto che:

- il Responsabile dell'Area Servizi generali ed istituzionali con determinazione n.120 del 04.06.2025 - reg. gen. n.346 del 04.06.2025 ha proceduto all'impegno di spesa e liquidazione della succitata complessiva somma di € 39.251,04 (con imputazione della somma al codice 01021 - voce 140 - capitolo 12/2 - P.F. U.1.03.02.11.006 - IMP. 179/2025);
- conseguentemente è stato emesso mandato di pagamento n. 1021 del 17.06.2025 dell'importo di € 34.144,12 nei confronti del sig. Picciotto Salvatore;
- è stato emesso mandato di pagamento n. 1022 del 17.06.2025 dell'importo di € 5.106,92 nei confronti del procuratore antistatario del giudizio per l'esecuzione del giudicato, Avv. Mario Intilisano;

Fatto presente che:

- in data 08.07.2025 è stata notificata a questo Ente da parte del sig. Picciotto Salvatore, rappresentato e difeso per procura dall'Avv. Mario Intilisano, istanza di correzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 322 del 16.02.2021 resa nel giudizio Rg. 7611/2021 con la quale è stato chiesto di voler correggere/emendare la succitata sentenza inserendo dopo le parole "*è riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive pari ad € 28.144,12 da porsi a carico del Comune di Scaletta Zanclea*", la locuzione "*oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla legge 724/1994 a decorrere dalla maturazione delle singole differenze mensili di soddisfo*" unitamente al Decreto di accoglimento da parte del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n.8663 dell'8 luglio 2025;
- pertanto, l'Amministrazione comunale con nota pec prot. n. 5820 del 15.07.2025 ha chiesto all'avv. Intilisano Mario di formulare un prospetto di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, nel rispetto della norma sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per retribuzioni dovute ai dipendenti pubblici, ad oggi non riscontrata;

Dato atto che in data 09.10.2025 è stata notificata a questo Ente la sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. e n. 01713/2024 REG. RIC. del Tar Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) con la quale:

- è stato accolto il ricorso del 23 settembre 2024 del sig. Picciotto Salvatore;
- è stato ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza se anteriore, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022;

- è stato nominato, in caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad Acta il Dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana;

- è stata condannata l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa come per legge;

Ritenuto, in assenza di indicazioni da parte del legale del Sig. Picciotto Salvatore - Avv. Mario Intilisano, di procedere, al fine di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022, ad integrazione della somma già corrisposta in seguito alla deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 (con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 39.251,04), l’ulteriore importo complessivo di € 16.941,68 derivante dal seguente prospetto analitico:

- € 12.436,62 a titolo di rivalutazione monetaria (in quanto maggiore somma rispetto agli interessi);
- € 2.754,12 a titolo di accessori degli onorari di primo grado;
- € 1.750,94 a titolo di onorari della sentenza del TAR;

Precisato che della succitata somma di € 16.941,68:

- € 12.436,62 vanno corrisposti al sig. Salvatore Picciotto;
- € 4.505,06 vanno corrisposti all’Avv. Mario Intilisano;

Atteso che:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all’art. 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico – finanziario;
- nell’ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all’art. 194 del D.lgs. 267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Visto l’art. 194 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” del D.lgs. 267/2000, che prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'ulteriore importo di **€ 16.941,68** (ad integrazione della somma già corrisposta in seguito alla deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 39.251,04), ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per "sentenze esecutive" (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività) al fine di ottemperare alla sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. e n. 01713/2024 REG. RIC. del Tar Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea;

Considerato che:

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli Amministratori o dei funzionari;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

Considerato altresì che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 27 del 21.11.2019 con la quale è stato chiarito che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento; in particolare viene precisato che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate, ma anzi prevede un regime indifferenziato, disponendo per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare; peraltro la Sezione specifica che il paragrafo 9 punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta", sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili" e di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Valle d’Aosta – n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, con la quale è stato ricordato che ai sensi dell’art. 194, comma 2, lett. a) del Tuel gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre casistiche previste dall’articolo, anche dalle sentenze esecutive, fattispecie che presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all’Organo consiliare nel valutare, l’anno della regolarizzazione e il *quantum* del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria;

Dato atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 14 marzo 2025;

Visto l’art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 sono trasmessi al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall’art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Dato atto che la proposta di delibera sarà trasmessa al Revisore dei Conti per il relativo parere di competenza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano,

1. **Di procedere** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell’ulteriore importo di **€ 16.941,68** (ad integrazione della somma già corrisposta in seguito alla deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 39.251,04), ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per “sentenze esecutive” (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia

provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività) al fine di ottemperare alla sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. e n. 01713/2024 REG. RIC. del Tar Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea;

- 2) **Di dare atto** che la complessiva somma di € **16.941,68** relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio de quo trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;
- 3) **Di dare mandato** per i conseguenti atti gestionali al Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali;
- 4) **Di dare atto** che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5 della L. n. 289/2002;
- 5) **Di rendere** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Il Proponente
Assessore- Dott. Carbone Antonio

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2025

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott. Briguglio Letterio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Simona Cannistraci

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Minissale Giuseppina

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, lì _____

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 02/12/2025 al 17/12/2025

Dalla Residenza Comunale, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Minissale Giuseppina



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 37 DEL 04/11/2025

Presentata dall' Assessore: Dott.
Antonio Carbone

Responsabile Area Servizi Generali ed
Istituzionali: Maria Micalizzi

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. N. 01713/2024 REG. RIC. Del Tar di Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea.- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,comma 1 lett.a), del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mmm. ii.

Premesso che:

- con ricorso al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, iscritto in data 30 dicembre 2011, il Sig. Salvatore Picciotto:
 - a) esponeva di essere dipendente del Comune di Scaletta Zanclea inquadrato in categoria B3, posizione economica B7;
 - b) precisava di essere in servizio all'Ufficio Elettorale Leva e Commercio del Comune di Scaletta Zanclea, narrava che già dal 1985 gli erano state delegate le funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe (svolgendo dunque il ruolo di Responsabile di detto Ufficio) e di essere stato incaricato dal 26 novembre 2001 come ufficiale elettorale e dal 29 gennaio 2009 come responsabile dell'Ufficio Elettorale;
 - c) deduceva che le mansioni andavano ascritte alla cat. C e chiedeva la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori;
- il Comune di Scaletta Zanclea non si costituiva in giudizio;
- con sentenza n. 322 del 16 febbraio 2021 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro ha condannato il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento in favore del sig. Salvatore Picciotto della somma di € 28.114,12 a titolo di differenze retributive, oltre alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma di € 6.000,00;
- in data 4 giugno 2021 il Comune di Scaletta Zanclea proponeva appello avverso la superiore sentenza formulando le seguenti censure:
 - a) mancava nel ricorso introduttivo un'adeguata allegazione dei fatti generatori dello scarto fra la posizione riconosciuta e quella oggetto di pretesa retributiva;
 - b) il Tribunale, superando una decadenza nella quale il Picciotto sarebbe incorso, aveva acquisito ex art. 421 c.p.c. il CCNL applicabile, non preventivamente prodotto;

- c) nella prova per testi non era emersa la prova del contenuto professionale della prestazione, delle conoscenze teoriche a ciò necessarie e dell'elevata specializzazione richiesta, nonché dell'autonomia operativa;
 - d) i testimoni esaminati non erano attendibili, perché oltre a limitarsi a generiche conferme dei capitoli deferiti loro, erano essi stessi attori in analoghi giudizi tendenti al riconoscimento delle mansioni superiori;
 - e) nelle cause intentate da due dei testi il Picciotto era stato a sua volta loro testimone;
- con sentenza n. 976 del 27 dicembre 2022 la Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro ha confermato la predetta sentenza condannando il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Mario Intilisano, liquidate in € 3.500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali;
 - la prefata sentenza della Corte d'Appello non veniva impugnata e, pertanto, acquisiva autorità di cosa giudicata;
 - con ricorso del 23 settembre 2024 al TAR Catania per l'esecuzione del giudicato sopra meglio descritto:
- a) Il ricorrente sig. Picciotto Salvatore ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale *a suo avviso* gli spetterebbero € **28.144,12** “[...] oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo con le decorrenze meglio indicate nella CTU svolta in primo grado che ha determinato le singole differenze mensili spettanti per il periodo dal 01.07.1998 al 30.12.2011 [...]”;
 - b) Il ricorrente sig. Picciotto Salvatore ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale a suo avviso gli spetterebbero, a titolo di onorari per il giudizio di primo grado, € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali, € 276,00 per CPA, € 1.578,72 per IVA al 22% (e quindi per complessivi € **8.754,72**);
 - c) Il ricorrente Avv. Mario Intilisano ha chiesto che si ordini l'esecuzione del giudicato in virtù del quale è stato riconosciuto il diritto al pagamento degli onorari per il giudizio di secondo grado pari ad € 3.500,00 per compensi, € 525,00 per spese generali, € 161,00 per CPA, € 920,92 per IVA al 22% (e quindi per complessivi € **5.106,92**);

Precisato che l'Amministrazione comunale:

- ha ritenuto che il giudicato andasse eseguito e che non fosse necessario attendere la sentenza del TAR Catania, al fine di evitare un ulteriore esborso di spese;
 - ha ritenuto corretta la quantificazione della somma da pagarsi direttamente all'Avv. Mario Intilisano;
 - ha ritenuto, relativamente al sig. Picciotto Salvatore, che non erano dovuti gli interessi, né la rivalutazione monetaria sulla somma di € 28.144,12, atteso che il giudice di primo grado non aveva fatto menzione degli interessi né della rivalutazione monetaria, ma aveva solo riconosciuto il diritto alla corresponsione delle differenze retributive pari ad € 28.144,12 (l'omessa pronuncia sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria non è stata impugnata e quindi si era formato il giudicato interno);
 - ha ritenuto che per la rifusione delle spese processuali erano dovuti solo € 6.000,00, in quanto il giudice di primo grado non ha menzionato né IVA, né CPA, né spese generali (l'omessa menzione non è stata impugnata e quindi si era formato il giudicato interno);
 - pertanto, ai fini dell'esecuzione del giudicato, ha determinato che occorreva l'importo complessivo di € **39.251,04** derivante dal seguente prospetto analitico:
- a) € **28.144,12** da corrispondersi al sig. Picciotto Salvatore a titolo di differenze retributive;

- b) € 6.000,00 da corrispondersi al sig. Picciotto Salvatore a titolo di rifusione delle spese processuali di primo grado;
- c) € 5.106,92 da corrispondersi all'Avv. Mario Intilisano a titolo di pagamento degli onorari relativi al secondo grado;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi **€ 39.251,04**, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 322/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 976/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso iscritto il 30 dicembre 2011;

Dato atto che:

- il Responsabile dell'Area Servizi generali ed istituzionali con determinazione n.120 del 04.06.2025 - reg. gen. n.346 del 04.06.2025 ha proceduto all'impegno di spesa e liquidazione della succitata complessiva somma di € 39.251,04 (con imputazione della somma al codice 01021 - voce 140 - capitolo 12/2 - P.F. U.1.03.02.11.006 - IMP. 179/2025);
- conseguentemente è stato emesso mandato di pagamento n. 1021 del 17.06.2025 dell'importo di € 34.144,12 nei confronti del sig. Picciotto Salvatore;
- è stato emesso mandato di pagamento n. 1022 del 17.06.2025 dell'importo di € 5.106,92 nei confronti del procuratore antistatario del giudizio per l'esecuzione del giudicato, Avv. Mario Intilisano;

Fatto presente che:

- in data 08.07.2025 è stata notificata a questo Ente da parte del sig. Picciotto Salvatore, rappresentato e difeso per procura dall'Avv. Mario Intilisano, istanza di correzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 322 del 16.02.2021 resa nel giudizio Rg. 7611/2021 con la quale è stato chiesto di voler correggere/emendare la succitata sentenza inserendo dopo le parole "*è riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive pari ad € 28.144,12 da porsi a carico del Comune di Scaletta Zanclea*", la locuzione "*oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla legge 724/1994 a decorrere dalla maturazione delle singole differenze mensili di soddisfo*" unitamente al Decreto di accoglimento da parte del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n.8663 dell'8 luglio 2025;
- pertanto, l'Amministrazione comunale con nota pec prot. n. 5820 del 15.07.2025 ha chiesto all'avv. Intilisano Mario di formulare un prospetto di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, nel rispetto della norma sul divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per retribuzioni dovute ai dipendenti pubblici, ad oggi non riscontrata;

Dato atto che in data 09.10.2025 è stata notificata a questo Ente la sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. e n. 01713/2024 REG. RIC. del Tar Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) con la quale:

- è stato accolto il ricorso del 23 settembre 2024 del sig. Picciotto Salvatore;
- è stato ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza se anteriore, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022;

- è stato nominato, in caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad Acta il Dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana;

- è stata condannata l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa come per legge;

Ritenuto, in assenza di indicazioni da parte del legale del Sig. Picciotto Salvatore - Avv. Mario Intilisano, di procedere, al fine di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022, ad integrazione della somma già corrisposta in seguito alla deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 (con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 39.251,04), l’ulteriore importo complessivo di € 16.941,68 derivante dal seguente prospetto analitico:

- € 12.436,62 a titolo di rivalutazione monetaria (in quanto maggiore somma rispetto agli interessi);
- € 2.754,12 a titolo di accessori degli onorari di primo grado;
- € 1.750,94 a titolo di onorari della sentenza del TAR;

Precisato che della succitata somma di € 16.941,68:

- € 12.436,62 vanno corrisposti al sig. Salvatore Picciotto;
- € 4.505,06 vanno corrisposti all’Avv. Mario Intilisano;

Atteso che:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all’art. 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico – finanziario;
- nell’ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all’art. 194 del D.lgs. 267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Visto l’art. 194 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” del D.lgs. 267/2000, che prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'ulteriore importo di **€ 16.941,68** (ad integrazione della somma già corrisposta in seguito alla deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 39.251,04), ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per "sentenze esecutive" (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività) al fine di ottemperare alla sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. e n. 01713/2024 REG. RIC. del Tar Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea;

Considerato che:

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli Amministratori o dei funzionari;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

Considerato altresì che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 27 del 21.11.2019 con la quale è stato chiarito che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento; in particolare viene precisato che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate, ma anzi prevede un regime indifferenziato, disponendo per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare; peraltro la Sezione specifica che il paragrafo 9 punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta", sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili" e di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Valle d’Aosta – n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, con la quale è stato ricordato che ai sensi dell’art. 194, comma 2, lett. a) del Tuel gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre casistiche previste dall’articolo, anche dalle sentenze esecutive, fattispecie che presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all’Organo consiliare nel valutare, l’anno della regolarizzazione e il *quantum* del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria;

Dato atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 14 marzo 2025;

Visto l’art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 sono trasmessi al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall’art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Dato atto che la proposta di delibera sarà trasmessa al Revisore dei Conti per il relativo parere di competenza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano,

1. **Di procedere** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell’ulteriore importo di **€ 16.941,68** (ad integrazione della somma già corrisposta in seguito alla deliberazione di C.C. n.18 del 06.05.2025 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 39.251,04), ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per “*sentenze esecutive*” (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia

provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività) al fine di ottemperare alla sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. e n. 01713/2024 REG. RIC. del Tar Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea;

- 2) **Di dare atto** che la complessiva somma di € **16.941,68** relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio de quo trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;
- 3) **Di dare mandato** per i conseguenti atti gestionali al Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali;
- 4) **Di dare atto** che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5 della L. n. 289/2002;
- 5) **Di rendere** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Il Proponente
Assessore- Dott. Carbone Antonio



Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 37 DEL 04/11/2025

CON OGGETTO

Esecuzione della sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. N. 01713/2024 REG. RIC. Del Tar di Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea.- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,comma 1 lett.a), del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mmm. ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 06.11.2025

IL Responsabile dell'Area

Micalizzi Maria



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 37 DEL 04/11/2025

CON OGGETTO

Esecuzione della sentenza n. 02882/2025 Reg. Prov. Coll. N. 01713/2024 REG. RIC. Del Tar di Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina Sezione Lavoro n. 322 del 15 febbraio 2021 e sulla sentenza di Appello di Messina n. 976 del 27 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Picciotto Salvatore/ Comune di Scaletta Zanclea.- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,comma 1 lett.a), del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mmm. ii.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento X comporta __ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno 2025	Imp / Sub 473	Codice 01021	Capitolo 140 12 2	Importo € 16.941,68
--------------	------------------	-----------------	----------------------	------------------------

Scaletta Zanclea, 06/11/2025

**Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonella Bongiorno**



Comune di
Scaletta Zanclea
Città Metropolitana di Messina

Verbale n. 17/2025
10.11.2025

Oggetto: Parere integrativo su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04/11/2025 per integrazione debito fuori bilancio - Riconoscimento interessi legali e rivalutazione monetaria su sentenza Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 322/2021 e Corte d'Appello di Messina n. 976/2022 - Procedimento Picciotto Salvatore c. Comune di Scaletta Zanclea - Art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2025, il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14 marzo 2025, esamina e discute la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta a mezzo PEC dall'Area Affari Generali ed Istituzionale in data 7 novembre 2025, avente ad oggetto l'integrazione del debito fuori bilancio già riconosciuto con verbale n. 07/2025 del 30 aprile 2025, per effetto della correzione della sentenza ex art. 287 del codice di procedura civile che ha inserito la clausola relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

PREMESSO CHE

Con precedente verbale n. 07/2025 del 30 aprile 2025, questo organo di revisione aveva già espresso parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze del Tribunale di Messina n. 322/2021 e della Corte d'Appello di Messina n. 976/2022, per un importo complessivo di euro 39.251,04, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, con istanza di correzione ex art. 287 del codice di procedura civile, è stata ottenuta la correzione della sentenza originaria per inserire la clausola "riconosce il diritto del ricorrente alla corrispondenza delle differenze retributive pari ad € 28.144,12 da porsi a carico del Comune di Scaletta Zanclea, la locuzione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei **"limiti di cui alla Legge 724/1994 a decorrere dalla maturazione delle singole differenze mensili al soddisfatto"**.



Il TAR Sicilia, con sentenza n. 1713/2024, ha ordinato l'ottemperanza al giudicato, confermando l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni.

CONSIDERATO CHE

-Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa.

-La deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce acquiescenza alla sentenza e non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione, ma rappresenta un atto dovuto finalizzato a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno dello stesso.

-La correzione della sentenza ex art. 287 del codice di procedura civile ha reso il titolo esecutivo completo di tutti gli elementi dovuti, inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria. Come stabilito dal TAR Lazio nella sentenza n. 6272 del 2025, *"in sede di ottemperanza di una sentenza civile passata in giudicato che reca una condanna specifica, certa e quantificata nel suo ammontare, l'Amministrazione non può rideterminare in misura inferiore le somme dovute, costituendo tale condotta una violazione del giudicato"*.

VISTO CHE

L'art. 239 del TUEL attribuisce all'organo di revisione specifiche funzioni, tra cui quella di esprimere pareri sulle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni".

La copertura finanziaria per l'integrazione del debito risulta disponibile nel capitolo "Spese per liti e arbitrati" – Missione 1, Programma 3 – del bilancio di previsione 2025–2027, come attestato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. L'impegno di spesa è stato regolarmente assunto con i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli artt. 49 e 147-bis TUEL.

VISTI

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 194 in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio e l'art. 239 in materia di funzioni dell'organo di revisione;

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;



I principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet;

Lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO CHE

L'integrazione del debito fuori bilancio per il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria costituisce un adempimento obbligatorio conseguente alla correzione della sentenza ex art. 287 c.p.c., che ha reso il titolo esecutivo completo di tutti gli elementi dovuti.

Il ritardo nel riconoscimento potrebbe comportare ulteriori oneri a carico dell'ente, inclusi eventuali interessi di mora e spese legali per l'eventuale esecuzione forzata, come già evidenziato dall'ordinanza di ottemperanza del TAR Sicilia.

La proposta deliberativa rispetta i principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, essendo corredata della necessaria copertura finanziaria e dei pareri di regolarità previsti dalla normativa vigente.

FATTE SALVE

Eventuali verifiche di responsabilità e/o azioni di rivalsa nei confronti di chi non ha posto in essere tempestivamente gli atti amministrativi correlati, che potrebbero aver determinato l'aggravio del debito con gli accessori ora dovuti.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione per l'integrazione del debito fuori bilancio già riconosciuto, relativa al riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria conseguenti alla correzione della sentenza ex art. 287 c.p.c., ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.

RACCOMANDA

-di provvedere tempestivamente all'esecuzione del giudicato per evitare l'intervento del Commissario ad acta nominato dal TAR Sicilia e ulteriori aggravii di spesa;
– di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sulla gestione della spesa pubblica e agli obiettivi di finanza pubblica;



- di trasmettere copia della deliberazione completa alla Procura della Corte dei Conti per le determinazioni di competenza.

Scaletta Zanclea, 10/11/2025

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Francesca Maria Agona